

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III BIS

N. 6968/2019 R.G.

Ricorso per motivi aggiunti

nell'interesse della **PROF.SSA GREGORINI RAFFAELLA**, cod. fisc. GRGRFL69P46D969D, rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 - 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it - info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto Dipartimentale n. 977 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;

- del Decreto Dipartimentale n. 978 del 4.08.2020 di modifica della graduatoria di merito;

- del Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020 pubblicato in data 7 agosto 2020 e avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito;
- della graduatoria di merito rettificata allegata al Decreto del Capo dipartimento istruzione n. 986 del 6 agosto 2020;
- del Decreto n. AOODPIT 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria di merito;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

NONCHÉ

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corregge pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
- 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;

- 7) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
- 11) della Nota dell'USR Piemonte prot. n.9200 del 27 agosto 2019 di conferimento degli incarichi di reggenze a.s. 2019/2020;
- 12) dell'Allegato 1 alla nota prot. n. 9200 del 27 agosto 2019;
- 13) dell'Allegato 2 alla nota prot. n. 9200 del 27 agosto 2019;
- 14) della Nota dell'USR Piemonte m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0009214.27-08-2019 di convocazione dei Dirigenti Scolastici neo-assunti per firma contratti 30 agosto 2019;
- 15) dell'Allegato alla nota n. 9214 del 27 agosto 2019;
- 16) Nota 16618 del 22 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione di incarichi e contratti dalle graduatorie del Concorso di cui al D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017. Vincitori assegnati ai ruoli regionali della Lombardia.
- 17) Nota protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 16628 del 23-08-2019 relativa agli incarichi di reggenza nelle istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20 per l'USR per la Lombardia.
- 18) Elenco sedi per reggenza anno scolastico 2019-20 pubblicato dall'USR per la Lombardia in data 23 agosto 2019.
- 19) Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 16836 del 27-08-2019 e N. Albo 550/2019 avente ad oggetto "Ulteriori incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20."

- 20) Tabella allegata alla Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 16836 del 27-08-2019 e N. Albo 550/2019 avente ad oggetto “Ulteriori incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20.”
- 21) Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.D. 2511 del 27-08-2019 e N. Albo 549/2019.
- 22) Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.D. 2511 del 27-08-2019 e N. Albo 549/2019.
- 23) Nota Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 17176 del 29-08-2019 avente ad oggetto l’Insediamento dei dirigenti scolastici neo immessi in ruolo nella regione Lombardia.
- 24) Nota protocollo MIUR AOO DRLO R.D. 2587 del 29-08-2019 e N. Albo 564/2019.
- 25) Protocollo MIUR AOO DRLO R.U. 17212 del 29-08-2019 Ulteriori incarichi di reggenza istituzioni scolastiche annuali e temporanee a.s. 2019/20.
- 26) della Nota del Miur prot. n. 28052 del 13 giugno 2019 con cui l’Amministrazione riscontrava la richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente;
- 27) di ogni altro provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l’affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall’Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 28) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all’adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova orale del concorso per cui è causa mediante indizione di prove suppletive, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l’ottenimento del risarcimento di

tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

Premesse:

Il presente contenzioso è relativo al “*corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*” bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, il quale è stato annullato con sentenza n. 8655/2019 del T.A.R. del Lazio. Ad oggi, il procedimento relativo a detta sentenza risulta sospeso con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3512/2019 e attualmente in attesa di definizione.

Medio tempore, con i presenti motivi aggiunti, per mero tuziorismo ed anche al fine di evitare decadenze, la scrivente difesa ritiene di impugnare tutti i provvedimenti ed atti emanati dal M.A. a seguito dello svolgimento delle prove orali del concorso d’interesse.

L’attuale giudizio, infatti, trae origine dall’illegittima esclusione della ricorrente dalla nota procedura concorsuale per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando per la prova scritta, avendo ottenuto un punteggio pari a 60,75 (e 77,90 alla prova preselettiva). Proseguendo nella propria azione, l’Amministrazione resistente ha adottato tutti gli atti gravati in questa sede mediante i quali si è giunti all’assegnazione ai neo-dirigenti scolastici delle sedi regionali disponibili ed ambite dalla ricorrente, cui di certo avrebbe potuto accedere se le fosse stata consentita la legittima partecipazione alle fasi successive del corso-concorso di specie.

MOTIVI

0. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

Tutti gli atti impugnati in questa sede appaiono illegittimi e non potranno che essere annullati per le motivazioni di seguito esplicate.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l'identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

1. L'art. 16, co. 2, D.M. n. 138/2017, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, stabilisce che “*I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:*

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”.

b) [...]

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Come si evince dal disposto normativo, requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni, tra cui il dott. Angelo Francesco Marcucci, in qualità di componente della 12° Sotto-

Commissione e Sindaco del Comune di Alvignano¹, in Provincia di Caserta, la dott.ssa Elisabetta Davoli e la dott.ssa Francesca Busceti quali componenti rispettivamente della 11° e 18° Sotto-Commissione, entrambe svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

Difatti, l'art. 16, co. 2, lett a) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, è volto proprio ad evitare che un Sindaco, organo elettivo e in quanto tale ricoprente una carica politica, venga nominato membro della componente valutativa del corso-concorso per dirigenti scolastici considerato che *“per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile a determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del manus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale”* (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

Per quanto invece attiene alla posizione di incompatibilità delle dott.sse Davoli e Busceti, è l'art. 16, co. 2, lett c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 che opera un preciso riferimento ai corsi di formazione svolti nell'anno precedente allo svolgimento del concorso. Tale disposto è volto dunque ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, con inevitabile compromissione dell'attendibilità delle valutazioni e lesione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

¹ Nel caso di specie la “doppia veste” del Commissario Marcucci ha inciso in vario modo sulla regolarità del concorso come dedotto nelle relazioni variamente rassegnate dal Ministero nei vari giudizi, ove affiora un dato che appare clamoroso.

Il Ministero ci fa sapere che la correzione debba avvenire necessariamente in via collegiale, giacché l'area di correzione telematica non risulta accessibile senza l'immissione a sistema di nome utente e password dei commissari. Orbene, il Dott. Marcucci, per giustificare la propria “non ubiquità” di cui “L'Espresso” (e non questa difesa) lo taccia, afferma che avrebbe iniziato alle ore 9 il Consiglio comunale e poi, a seduta di correzione iniziata, si sarebbe recato ad assumere il suo ruolo di Commissario ivi giungendo alle ore 9.20. Non è in discussione, stante la stessa dichiarazione, che egli alle ore 9 non fosse in sede di correzione. Orbene, delle due l'una: o l'area di accesso alla correzione è stata sbloccata usando i codici del Commissario già dalle nove o gli altri commissari avrebbero attestato falsamente l'ora di inizio delle loro attività.

Verrebbe indiscutibilmente violato il principio della *par condicio* considerando che i candidati che hanno svolto i corsi di preparazione al concorso potrebbero essere avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

Pacifica è la circostanza che la Commissione esaminatrice deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (*ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ne discende che se anche un solo componente delle Commissioni versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera minacciato il principio del collegio perfetto.

La nomina dei suddetti componenti essendo illegittima si riverbera sull'operato di tutte le commissioni considerato che nella Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico era riunito in composizione allargata e in tale sede venivano stabiliti tutti i criteri di valutazione e correzione degli elaborati dei candidati, circostanza che rende illegittima e quindi annullabile tutta la procedura.

2. Pare poi che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Il Dott. **Paolo Sciascia** ed il Ministero si guarda bene dal confermarlo non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. Non deve dunque avere incarichi politici ma è la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, è incompatibile con la commissione di concorso.

2.1 Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha **svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da**

Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-Irfed ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la **Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.** Anche se queste ultime non sarebbero presenti alle sedute, **al fine di avere conferma della loro mancata partecipazione,** è necessario **acquisire i verbali di tutte le sedute del Comitato.** Decisivo, difatti, è che le stesse non abbiano ricevuto materiale sulle prove prima delle loro dimissioni giacché, pur non partecipando alle successive sedute, illegittimamente, avrebbero consentito che tali elementi segreti potessero poi essere divulgati.

La circostanza di aver rassegnato le dimissioni, quindi, si rivela assolutamente inconferente rispetto alla predetta cesura giacché, soprattutto avuto riguardo alla ragione della incompatibilità, l'eventuale possesso di materiale relativo alla determinazione delle prove o tale da condizionare la fissazione dei criteri avrebbe certamente comportato una lesione di quei principi di buon andamento che devono contrassegnare ogni procedimento.

3. L'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico non costituisce l'unica ragione di illegittimità della procedura concorsuale nel suo complesso.

È emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nei primi motivi di censura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica. In particolare deve essere considerato illegittimo, **e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle sedute del 25**

gennaio devono essere considerate tali, il decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti va ribadito che esse hanno svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, in spregio a quanto statuito nell'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, secondo cui i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, *«non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi»*.

Il fatto che gli interventi della Dott.ssa Davoli, siano stati somministrati per lezioni telematiche non toglie che essa, sulla base delle informazioni in possesso con la qualità di Commissario, abbia potuto aiutare i discenti somministrandolo loro informazioni più correttamente centrate sulla prova rispetto ad altri discenti che, al contrario, nulla potevano sapere dei lavori del Comitato. Non serve affatto il contatto, dunque, ma il possesso delle informazioni e la loro potenziale somministrazione.

L'esistenza acclarata di una situazione di incompatibilità di soggetti che hanno partecipato ai lavori di "ri" determinazione dei criteri, nella seduta del 25 gennaio, non può che comportare l'annullamento di tutti gli atti compiuti nell'anzidetta seduta.

Dunque, come già chiarito nelle sentenze di codesta ill.ma Sezione del 2 luglio 2019, la seduta del 25 gennaio 2019 è illegittima perché all'interno della Commissione centrale vi erano membri incompatibili con la carica ricoperta.

Il commissario Domenico Martino è stato escluso dalla Commissione 35 per

"sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico" con nota MIUR². All'atto della nomina gli aspiranti commissari dovevano rendere dichiarazione circa la *"insussistenza di condizioni personali ostative all'incarico"*. Il detto commissario figura nel verbale del 25 gennaio. Essendo stato escluso dallo stesso MIUR, non potrà dubitarsi della relativa incompatibilità.

E' emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato anche nell'atto introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti. La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica.

4. Relativamente al caso di specie, inoltre, si è già avuto modo di sottoporre all'attenzione dell'On.le Collegio l'irregolarità della composizione e conseguente illiceità dell'operato della Commissione n. 25 che correggeva gli elaborati della ricorrente. Nello specifico, si rimanda al motivo V del ricorso introduttivo (che qui si intendono integralmente riproposti) ove, da un lato, si chiariva come la Commissione n. 25 avesse verbalizzato le operazioni di valutazione attestando la presenza di alcuni commissari che, nella realtà, risultavano presenti contestualmente in altre sedi, e dall'altro, si censurava l'illegittima composizione del comitato tecnico-scientifico per incompatibilità dei relativi membri.

5. Con il presente atto si intende censurare anche la relazione ministeriale che, pur riferendosi ad altro ricorrente, riguarda la procedura concorsuale qui censurata ma risulta inammissibile perché versata senza il filtro della difesa tecnica.

Il Ministero, difatti, nonostante la costituzione a mezzo la difesa erariale, ha

² http://www.istruzione.it/concorso_ds/allegati/prot89_04_02_2019.zip

personalmente presentato, sotto forma di relazione non richiesta giudizialmente, un controricorso.

Difatti, secondo giurisprudenza anche di legittimità, pena lo stravolgimento dei principi fondamentali del processo, l'Amministrazione non può sopperire alla sua assenza in giudizio mediante osservazioni o controdeduzioni di un suo funzionario rese al di fuori del processo (TAR Campania – Salerno, Sez. I, 19 novembre 2014, n. 1943; Cass. 9 aprile 2001, n. 5262).

5.1 La relazione nulla deduce su alcuni vizi censurati dalla scrivente difesa con tutte le conseguenze processuali di cui all'art. 64 c.p.a. e, addirittura, confessa la correttezza degli argomenti esposti. Anzitutto, alcuna argomentazione si riferisce alla mancata valutazione congiunta della prova scritta con la prova preselettiva; il Ministero non si pronuncia sulla circostanza che solo in sede di successiva seduta rispetto ai quadri di riferimento inizialmente pubblicati vi siano stati taluni e decisivi cambiamenti circa i parametri e criteri di valutazione; alcuna deduzione ministeriale riguarda il vincolo dell'autolimita ai tempi di correzione che la Commissione si era autoimposta né la regolarità della verbalizzazione sul punto; assoluto silenzio infine serba l'Amministrazione in riguardo ai dati statistici depositati in atti a dimostrazione della palese differenza dei metri di giudizio seguiti dalle Sottocommissioni, nonché alla dedotta erroneità del quesito in inglese.

5.2 Allo stesso tempo, la relazione finisce per confessare i vizi avanzati con il ricorso introduttivo.

5.2.A Confessata è anzitutto l'esistenza di due casi di studio tra le domande contestate. L'Amministrazione ne giustifica la presenza come naturale possibilità demandata alla Commissione e ritiene infondata la censura in quanto gli studi di caso *“non sarebbero altro che la descrizione delle azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto individuati dai quesiti somministrati”* anche se, nella realtà, non è così. La definizione di “studi di caso”, non è rimessa alla libera interpretazione, come oggi offerta, dal

Ministero e dal suo funzionario, ma è della *lex specialis*. E' il D.M., in particolare, a prevedere gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, comma 1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, comma 2). E non è un caso giacchè, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

A fronte dell'odierna confessione ministeriale, secondo cui quei quesiti contestati sono proprio “studi di caso”, risultano documentalmente n. 2 quesiti che non potevano essere somministrati e le cui insufficienze comminate non possono, per l'effetto essere attribuite. Per l'effetto, sia per il quesito n. 2 sia per il quesito n. 3, dovranno attribuirsi rispettivamente n. 16 punti, con conseguente superamento, anche sotto tale profilo, della prova di resistenza.

5.2.B Infondata è la tesi secondo cui doveva essere impugnato il bando tempestivamente non essendovi alcuna clausola lesiva escludente. E' pacifico, in tal senso, che solo in tale ipotesi la clausola andrebbe impugnata.

Infondata in fatto, invece, è l'ulteriore tesi secondo cui la censura sarebbe inammissibile per mancata impugnazione del D.M. n. 138/17 che, al contrario, in parte qua è ritualmente impugnato.

Infondata, infine, è la tesi circa l'asserita inapplicabilità di cui all'art. 400 del D.Lgs. n. 297/94 giacchè il Regolamento (D.M. 138/17) non può, appunto, derogare alla norma di riferimento. La sentenza richiamata del Consiglio di Stato, oltre a fornire un'interpretazione assai originale della soglia di legge, tale da consentire di essere sempre derogata dal Ministero nonostante il vincolo legislativo, è isolata (contra **Cons. Stato, n. 3719/18**) e non è riferita al caso del concorso dirigenziale ma quello del corpo docente.

5.2.C La norma richiamata dal bando, che il Ministero cita per giustificare il

proprio operato, non è riferita alla possibilità di annullare la convocazione per taluni e non per altri ma al mero spostamento complessivo delle prove.

Né corretto appare il bilanciamento di interesse con riguardo alle presunte pretese risarcitorie giacchè, in tal caso, il bene della vita da tutelare era esclusivamente quello della simultanea somministrazione della prova e non certo delle casse dello Stato. E' documentale, infine, il vantaggio dei docenti "sardi" giacchè, proprio in ragione dell'anticipata conoscenza dei quadri di riferimento, essi hanno potuto concentrare il proprio studio, peraltro più lungo, su tali dati.

5.3.D Allo stato non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto. La preliminare fase dell'abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell'anonimato (più diffusamente spiegate con la prima memoria alla quale si rimanda), non può che lecitamente dubitarsi sull'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

Senza il codice sorgente delle operazioni di caricamento dei compiti e del "codice di correzione" agli stessi, è impossibile valutare, tanto da parte di questa difesa quanto del Collegio, la correttezza delle operazioni.

A. VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL BANDO DI CONCORSO, ART. 8 COMMA 7. CONTRADDITTORIETÀ NEGLI ATTI DELLA P.A.,

IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. INIDONEITÀ SUI SUPPORTI INFORMATICI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

1. La disciplina relativa alla prova scritta del concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con D.D.G. pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24 novembre 2017, è prevista a norma dell'art. 8 del bando di concorso.

Nel particolare, al comma 7 del citato articolo, è previsto che *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*.

Il bando, dunque, prevede chiaramente che l'acquisizione delle risposte fornite dai candidati avvenga in maniera automatica al momento della chiusura del sistema. Tale indicazione, invero, è stata anche ribadita dai membri delle varie commissioni (alla presenza dei tecnici di laboratorio informatico) su tutto il territorio nazionale che, prima dell'inizio della prova, hanno espressamente ricordato ai candidati che il salvataggio sarebbe stato automatico.

Parte ricorrente, tuttavia, ha riscontrato numerose difformità tra l'elaborato effettivamente redatto e la prova pubblicata dal M.I.U.R. sulla piattaforma telematica in data 8 maggio 2019, in cui non sono presenti molte delle modifiche apportate.

Nel particolare parte ricorrente ha svolto in maniera compiuta il quesito n. 4 e ha provveduto ad apportare le dovute revisioni finali all'elaborato in termini di forma e approfondimento dei contenuti, ma dette modifiche non sono state registrate sul sistema. Tale circostanza ha determinato che la valutazione

complessiva del compito della candidata fosse eseguita in maniera parziale rispetto alla prova concretamente svolta.

La scrivente difesa ha inoltrato una formale istanza volta a recuperare tutti i *log di sistema*, ovvero la registrazione cronologica delle operazioni eseguite sul sistema informatico per cui si avanza di seguito apposita istanza ex art. 116 cpa.

Solo dopo la pubblicazione degli elaborati e delle griglie di valutazione parte ricorrente veniva a conoscenza del fatto che il salvataggio, contrariamente a quanto previsto dal bando e contrariamente a quanto affermato dai commissari presenti in aula, non era automatico ma doveva essere effettuato dal candidato, in totale contraddizione con quanto previsto dal bando.

2. I candidati non avrebbero potuto intuire della necessità di procedere al salvataggio manuale neanche dalla schermata del modulo da compilare apparsa sugli schermi in quanto non era presente il tasto “salva” bensì la possibilità di chiudere la schermata della domanda corrente e visualizzare il quesito successivo.

2.1. Quanto alle citate istruzioni operative è d'uopo sottolineare che le medesime devono essere lette alla luce delle disposizioni del bando ed interpretate in modo da andare ad integrare e meglio precisare le direttive ivi previste senza snaturarne i contenuti. Trattasi di indicazioni volte a fornire informazioni pratiche per lo svolgimento dell'intera prova (orario di convocazione, collocazione degli effetti personali dei candidati, precisazione del materiale vietato nell'aula, durata della prova) ma che non possono derogare le disposizioni espressamente previste dal bando.

Dall'interpretazione sistematica delle istruzioni operative, ulteriormente si conferma che il salvataggio dell'elaborato non è un passaggio obbligato, in quanto in alcun punto si legge che “è necessario salvare il file” ma solo che è necessario darne conferma per visualizzare la domanda successiva.

Risulta palese, in tale scenario, che qualunque istruzione irragionevolmente estensiva e distorsiva delle previsioni della *lex specialis* è posta in violazione della stessa.

3. In tale contesto l'operato della P.A. è manifestatamente illegittimo e viola i anche i principi costituzionalmente garantiti sull'azione amministrativa.

Dalla semplice lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità. Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *“il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti”*. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Le regole cristallizzate nella "*lex specialis*", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e, soprattutto, nell'attuazione.

Nel caso in parola l'organizzazione e la gestione della prova scritta è avvenuta in modalità difforme con quanto previsto dal bando con riferimento ai requisiti propri del sistema specificamente regolati.

Difatti, l'articolo 8 comma 7 del bando di concorso, prevede espressamente che *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*.

La disposizione ministeriale è inequivocabile e lapidaria. Il sistema acquisisce definitivamente l'elaborato redatto fino allo scadere del tempo senza che il candidato debba procedere ad ulteriori passaggi, ivi compreso il salvataggio manuale.

3.1. Tale disposizione risulta palesemente violata in quanto il sistema, contravvenendo alle indicazioni del bando, è stato predisposto in modo che non fosse previsto il salvataggio automatico.

Quanto osservato incarna la violazione di una disposizione determinata della *lex specialis*. Non vi sono nel caso di specie “mere” violazioni di principi generali, ma vi sono, altresì, da evidenziare violazioni della *lex specialis*, con specifico riferimento all'art. 8 comma 7 del bando.

Orbene alla luce di quanto esposto e sulla scorta del dato giurisprudenziale e dottrinale, l'agire dell'Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione con il presente ricorso.

5. I malfunzionamenti del sistema descritti nel motivo hanno determinato il punteggio di 0,00 al quesito n. 5 e il punteggio di 6,50 al quesito n. 4; tale ultimo caso è esemplificativo del disagio che ha avuto l'istante poiché il testo delle risposte in atti si presenta letteralmente troncato. In virtù dei principi giurisprudenziali sulla c.d. prova di resistenza va applicato il massimo punteggio attribuibile anche ai fini della tutela cautelare. La ricorrente ha ottenuto 60,75 punti e ai predetti quesiti poteva ottenere altri 9,50 punti per il quesito n. 4 e 16 punti per il quesito n. 5. Astrattamente, anche in caso di rinnovazione della prova parziale, parte istante potrebbe raggiungere 86,25 (60,75+9,50+16). Non vi è chi non veda come la Gregorini sia stata una persona lesa da tale malfunzionamento considerando che nei tre quesiti in cui non ha riscontrato problematiche, ha sempre ottenuto punteggi superiori alla soglia che consente il passaggio all'orale (20/20 nella prova di inglese, 13/16 al quesito 1, 9,75/16 al quesito 2, 11,50/16 al quesito 3)

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

Le prova scritta affrontata dai candidati veniva suddivisa in due parti, una prima riguardante n. 5 quesiti a risposta aperta (da zero a 16 punti per ciascuno), aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico e una seconda relativa ad ulteriori due testi di lingua straniera, su ciascuno dei quali venivano articolate n. 5 domande a risposta chiusa, a cui viene assegnato un punteggio massimo di 10 (2 punti a quesito).

Oggetto della presente censura sono i 5 quesiti a risposta aperta di cui due, come si dirà nel prosieguo, concernenti casi pratici da esaminare all'orale, oltre a due quesiti a risposta chiusa in lingua tedesca errati come da perizia in atti e un quesito di inglese altrettanto sbagliato (si richiamano le deduzioni delle due perizie di parte depositate) che hanno alterato totalmente l'esito della prova.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione giacché non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del c.d. "quadro di riferimento" elaborato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 13 D.M. n. 138/2017 e pubblicato il 17 ottobre 2017.

Ebbene, sulla base del predetto "quadro di riferimento", nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 37 Sottocommissioni elaboravano una griglia di valutazione da utilizzare per l'esame delle prove scritte a risposta "aperta". Tale griglia di gennaio prevedeva ulteriori specificazioni e pertanto i candidati sardi a cui veniva rinviata la prova risultavano ulteriormente agevolati.

1. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Difatti, l'unica motivazione fa riferimento ad una griglia di valutazione poco attinente rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto e che si risolve conseguentemente in giudizi apodittici e precompilati che sviscerano i principi guida dell'*agere* amministrativo.

Il solo voto numerico, applicato con riferimento alla griglia di correzione, con il quale la Commissione ha ritenuto non sufficienti, complessivamente, gli elaborati della ricorrente, invero, appare assolutamente incongruo e inidoneo a giustificare la valutazione degli stessi.

Si noti che vi sono alcune Commissioni che, consapevoli di ciò, hanno rassegnato anche un giudizio volto a spiegare per ciascun quesito le ragioni dell'insufficienza rilevata. In un concorso nazionale, dunque, la mera cabala di assegnazione a questa o quella Commissione di concorso, ha consentito di ottenere o meno una motivazione diffusa.

L'assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché *“la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo*

della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo” (Cons. St. Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708).

1.1. Nell’esaminare la questione è necessario prima di tutto definire la natura del voto, cioè del punteggio espressivo del giudizio formulato in ordine alla prova di un candidato.

È indubbio che l’art. 3, comma 1, della L. n. 241/90, imponga un obbligo di motivazione, il quale rappresenta la proiezione del più ampio e incisivo dovere di trasparenza che permea l’azione amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 1999, n. 538), anche in funzione di un’adeguata tutela delle ragioni che l’ordinamento deve assicurare ad ogni amministrato.

È dunque a tal fine che deve definirsi, in concreto, per passare alla questione in esame, quali presupposti di fatto e ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell’istruttoria che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, debba esplicitare, direttamente o *per relationem*, il provvedimento di non ammissione alla fase orale dell’esame.

In proposito appare di immediata evidenza che la motivazione dell’esclusione, ***“costituita dalla semplice affermazione che le prove del candidato non hanno raggiunto il livello della sufficienza, si risolva in una mera tautologia, poiché funzione della selezione concorsuale è proprio quella di discernere i capaci dagli inidonei”*** (T.A.R. Veneto, 15 marzo 2001, n. 1439).

Ma se la semplice affermazione d’insufficienza non è una motivazione, non si comprende come possa esserlo un voto inferiore ad un minimo prestabilito (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 aprile 2004, 566). Il voto, infatti, costituisce il momento terminale di un complesso di valutazioni operate dall’organo giudicante, le quali costituiscono i presupposti di fatto del provvedimento negativo; ovvero, in altri termini, l’espressione ultima delle risultanze dell’istruttoria, qui costituita dalla correzione degli elaborati: la sola votazione, disancorata dall’*humus* dell’istruttoria, non può fornire alcuna informazione sull’attività cognitiva e valutativa che l’ha preceduta.

Il voto, in altre parole, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio.

L'obbligo di motivazione, *ex art. 3 cit.*, viene osservato soltanto dando conto di quell'attività, che corrisponde puntualmente all'interesse che ha il candidato a conoscere il ragionamento alla base del quale è stata poi presa da parte dell'Amministrazione la decisione di escluderlo dalla procedura concorsuale.

È dunque rispetto a quella fase che il dovere di trasparenza deve essere massimamente rispettato e dal quale non si può prescindere, se si tiene conto del rilevante numero di soggetti costantemente coinvolti: *“un'esclusione per insufficienza - soprattutto in procedure il cui esito può ripercuotersi profondamente sulla vita di una persona (ed anche di questo il giudice deve farsi carico) - non è, almeno oggi, comunemente sentita come correttamente giustificata dal semplice rinvio ad un voto, inadeguato a dare conto e ragione della scelta compiuta, e quasi indizio di possibili parzialità”* (TAR Veneto, Sez. I, 15 marzo 2001, n. 1439).

2. Premessa, pertanto, l'assoluta illegittimità di valutazioni solo numeriche, assolutamente inidonee ad esplicitare e/o rendere comprensibile (e, conseguentemente, censurabile) l'*iter* logico-giuridico posto alla base dei giudizi negativi, dobbiamo comprendere se tali principi possano applicarsi anche rispetto al caso in cui il criterio è stato fissato ed è stata elaborata una griglia di valutazione.

Ora, è risaputo che, *“alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano*

predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche”

(Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367).

In altri termini, l’assenza di annotazioni a margine degli elaborati non consente al candidato di comprendere l’errore commesso e la gravità dello stesso sulla complessiva valutazione effettuata dalla Commissione e, soprattutto, non permette di individuare in base a quale criterio l’elaborato è stato giudicato insufficiente.

Stando così le cose, **“non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non essendo consentito quindi di risalire da quest’ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza ed originalità]”** (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

3. Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell’ambito del precedente concorso del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che **“il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico”** (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell’insufficienza rassegnata.

Ed infatti, è proprio questo il principio consolidato in giurisprudenza e ribadito proprio di recente dal C.d.S, per cui **“nei pubblici concorsi (nella specie notarili) le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non**

una ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza)” (C.d.S., Sez. IV, n. 492; in termini cfr. anche sez. IV Cons. St., sez. III, 17 maggio 2013, n. 2684; Id., 7 gennaio 2013, n. 15; Cass. civ., ss. uu., 22 maggio 2012, n. 8071).

II. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA. 1. I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inadatti ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l'ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti dall'art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la questione proposta ai candidati verteva palesemente su “un caso pratico” e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire. Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente

scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

A titolo esemplificativo si riporta il quesito 3 (il 2 è in atti) che recita testualmente: “[...]in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”. La domanda mostra in tutta la sua evidenza l’eccessiva distanza tra il contenuto della stessa e gli argomenti previsti dall’art. 10 del regolamento succitato. Un conto sarebbe la preparazione su argomenti quali, ad esempio, la “*normativa riferita al sistema educativo*”, o “*elementi di diritto civile e amministrativo*”, o ancora la “*contabilità di Stato*”. La norma di riferimento impone ai candidati di prepararsi su temi di normativa generale, conoscenza del sistema scuola, capacità di direzione delle strutture complesse. La domanda in questione non è solo violativa dell’imposizione normativa ma ulteriormente sostanzia uno sviamento dalla finalità del concorso. Non si arriverebbe a valutare le capacità e competenze che il bando ed il regolamento pretendono di trovare negli aspiranti dirigenti scolastici.

Indicativo, inoltre, il fatto che il D.M. preveda gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, c.1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, c.2). E non è un caso giacché, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

2. Il vincolo imposto dal *lex specialis* è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i

testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, come si desume anche dalla perizia tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La presenza di tali quesiti, inoltre, non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuenta che la prova di ammissione consistesse nella risoluzione di quesiti teorici su argomenti preventivamente individuati. *“Effetto disorientante”* che ha determinato per i candidati, *“uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08), determinando anche un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti.

3. La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione concorsuale è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come *“l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15). *“Pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi”* (TAR Toscana n. 1105 del 2011; Tar Palermo, n. 457/2012).

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi, come attribuendo il punteggio di 16 ad entrambi i quesiti come da tabella che segue a dimostrazione del superamento della prova di resistenza

Nome	Cognome	Punteggio ottenuto al Quesito 2	Punteggio ottenuto al Quesito 3	Punteggio che otterrebbero in caso di attribuzione del 16
Gregorini	Raffaella	9,75	11,50	71,50

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza, esattamente 60,75/100. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (*“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*).

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la *ratio* della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango sottordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un *minimum* di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacché, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

* * *

I successivi motivi di ricorso **tendono sempre gradualmente all'annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale riesame della prova**, e poi solo in via subordinata all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere deliberati in via graduata, solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente alla successiva fase concorsuale, e sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

IV. ECCESSO DI POTERE, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DI UN LIMITE AUTOIMPOSTO. INEFFICACIA, INADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. La commissione iniziale del concorso di cui trattasi si è riunita per la prima volta il giorno 7 febbraio 2019 redigendo il verbale n. 1 che riporta quanto segue: *“Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente richiama all'attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo,*

evidenziando in particolare che: **la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti**".

In tal modo, la Commissione si è autolimitata nell'esercizio della propria attività. Difatti, risulta inequivocabilmente individuato e fissato un termine specifico per la conclusione dell'operazione di correzione di ogni singolo elaborato. Trattasi di un limite che investe, non soltanto l'operato di detta commissione centrale ma, inevitabilmente, anche quello delle sottocommissioni successivamente nominate proprio in virtù del richiamato rapporto di coordinamento che le interessa.

Tuttavia, dall'analisi del verbale, relativo alla seduta durante la quale si è svolta la valutazione della prova scritta di parte ricorrente, risulta con evidenza come la commissione *de qua* abbia marcatamente violato detto vincolo.

Si consideri in proposito che la Commissione ha esaminato le prove scritte di oltre 20 candidati in complessive 9 ore, ovvero, ha dedicato un tempo medio di appena 24,5 per la correzione di ogni elaborato. Nello specifico, la seduta risulta essere iniziata alle 8.00 e terminata alle 17.00 per un totale di 9 ore, pertanto di 540 minuti che, suddivisi per il n. 22 di elaborati valutati nella giornata, corrispondono a un tempo *pro capite* di correzione pari a 24,5 minuti a fronte dei 30 fissati come regola generale.

Ne deriva inevitabilmente una palese illegittimità dell'*agere* amministrativo giacchè il lasso temporale riservato dalla Commissione esaminatrice alla correzione delle prove, non può che risultare in totale contraddizione e violazione dei criteri operativi fissati e, attesa l'estrema esiguità, palesemente incongruo per la corretta percezione dei contenuti. Se è vero infatti, che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che ogniquale volta manchi una predeterminazione, sia pure di massima, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non è possibile sindacare la congruità del tempo impiegato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame, nella specie è, al contrario, decisiva l'autolimitazione imposta dalla stessa

commissione. **Il c.d. “autolimita” elide il margine di discrezionalità connaturato all’azione della pubblica amministrazione e che, nella specie, avrebbe consentito tempi di correzione diversi, in senso deteriore, rispetto a quelli fissati all’inizio delle operazioni di valutazione.**

Difatti, *“l’obbligo di provvedere, se di solito si fonda su una norma di legge o di regolamento, può talora essere desunto da un atto amministrativo con cui l’autorità decidente autolimita l’esercizio dei suoi poteri discrezionali o predetermina i contenuti futuri della sua azione”* (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 2 aprile 2008, n. 436). È ovvio infatti che, se viene fissato un tempo minimo di correzione pari a trenta minuti, questo deve trovare un’applicazione indistinta per tutte le commissioni, non potendo verificarsi, come nel concreto è accaduto, che sia soggetto alla mera discrezionalità dei singoli commissari. Di conseguenza, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irreparabilmente viziata e, dunque, tale da consentire la partecipazione alla prova orale o almeno la rivalutazione della prova.

2. Sulla contraddittorietà.

Così operando, d’altra parte, la P.A. incorre anche nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della propria azione. Illogica e irrazionale appare infatti la scelta di indicare e definire un tempo, anche orientativo, da dedicare alla valutazione delle prove per poi non rispettarlo in alcun modo contraddicendo alla *ratio* di questa autolimitazione. Nel dettaglio, risulta semplice sostenere che, prima dell’avvio delle operazioni di correzione, la Commissione abbia effettuato una duplice scelta: da un lato, quella di autolimitarsi temporalmente, dall’altra, quella di fissare detto limite in 30 minuti. Risulta chiaro allora che alla base della scelta dei minuti specifici da dedicare alla correzione (30 piuttosto che 15 o 50), ci sia stata una ponderazione *ad hoc* in merito all’adeguatezza del termine che, tuttavia, poi è stata inopinatamente tradita proprio nel momento operativo in cui avrebbe

dovuto rispettarla.

3. Sulla violazione di legge per mancata verbalizzazione del tempo impiegato per la correzione di ciascuna prova scritta.

3.1 Considerata l'autolimitazione temporale impostasi nel verbale n. 1, la Commissione avrebbe dovuto indicare in ogni verbale il tempo specifico dedicato alla singola correzione di ciascun elaborato e non, come invece avvenuto, riportare soltanto l'orario di apertura e quello di chiusura della seduta. Questa sarebbe stata la scelta amministrativa coerente con il limite presupposto: imporsi un limite e poi agire in maniera tale da non consentire neanche di verificarne il reale rispetto, non può che tradire evidenti profili di illegittimità, incoerenza, contraddittorietà. Tutti i verbali redatti dalla Commissione, pertanto, non possono che ritenersi viziati proprio in conseguenza dell'omissione circa l'indicazione dei tempi individuali di esame.

Non serve rimembrare, difatti, che *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.”* (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi.

Analizzando nello specifico il verbale n. 5, risulta evidentemente fittizio e documento di puro stile: l'inesistenza di una pausa dei commissari per l'intera giornata e l'unanimità delle votazioni quale elemento costante di tutti i verbali d'esame, non possono corrispondere a quanto realmente svolto durante la seduta. **È impensabile che per 9 ore di lavoro, i commissari non abbiano avuto necessità di una pausa almeno in occasione del pranzo, così come**

incredibile pare la circostanza che per 22 elaborati corretti, non ci sia mai stato il disaccordo di uno dei componenti sullo specifico punteggio attribuito.

3.2 Ad ogni modo, relativamente al caso di esame, deve considerarsi un ulteriore aspetto: i tempi medi impiegati per ogni candidato sono differenti da quello fissato ma non vi è alcuna possibilità di comprendere le ragioni che hanno condotto l'amministrazione a violare il limite temporale che si era prefissata.

Oltre all'illegittimità che di per sé concretizza il mancato rispetto del limite dei 30 minuti, si aggiunge dunque l'ulteriore violazione del dovere di motivazione. Obbligo che ha come finalità proprio quella di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa: il vaglio giudiziale, infatti, non può che avere ad oggetto i motivi fondanti la scelta amministrativa, soprattutto quando essa si discosta da un limite determinato.

Ne deriva che, anche in assenza di un verbale adeguatamente dettagliato sulla questione "tempo", non può neanche presumersi, in termini di minima credibilità, da un lato, il rispetto dell'originario termine autoimposto e, dall'altro, l'osservanza del dovere di motivazione.

4. Sull'inadeguatezza del termine.

In ogni caso, atteso che le prove da analizzare corrispondevano a cinque risposte aperte, i commissari avrebbero dovuto valutare ogni prodotto intellettuale sotto otto profili con un'operazione logica che, in base a comuni regole d'esperienza, richiede un impegno ragionevole, certamente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti. Pertanto, *"il tempo che l'istante indica per la correzione della sua prova pare eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso"* (Cons. St., Sez. VI,

sentenza 13 maggio 2005, n. 2421). Nella specie, *“un maggiore e più prudente apprezzamento veniva a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi [...]”* (Cons. St., Sez. VI, sentenza 20 giugno 2006, n. 2669).

Per tali ragioni, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irrimediabilmente viziata e tale da consentire, in via cautelare, l'ammissione diretta di parte ricorrente alla successiva prova orale o, perlomeno, alla riconvocazione di una commissione per procedere ad una nuova correzione e rivalutazione della specifica prova scritta di parte ricorrente.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il *“Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”*, del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente *“codice identificativo anonimo”*. Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto. La preliminare fase dell'abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto

che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell'anonimato³, non può che lecitamente dubitarsi sull'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *“qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”*.

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di

³ Cfr. sottocommissione n. 29 – Puglia, che in data 18.04.2019 **effettuava delle rettifiche, definite come “correzioni di errori materiali”** o ancora il decreto a firma del Capo Dipartimento Palumbo ove si riporta che la candidata Lucia Caiazza è ammessa all'orale.

procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità. Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione “*a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500*”. Il *dictum* della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità.

Peraltro l'utilizzo dell'espressione “non può” palesa evidentemente l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

2. La violazione del D.P.R. n. 487/1994 potrebbe essere avvenuta anche sotto un diverso profilo. Più specificatamente l'art. 9 co. 7 prevede, nel caso in cui le prove di concorso si svolgano in più sedi, la nomina di un comitato di vigilanza composto da “*un membro della commissione oppure da un impiegato con qualifica o categoria non inferiore all'ottava e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria*”. Al momento, non essendo stata ancora interamente evasa l'istanza d'accesso non è possibile verificare se effettivamente alla nomina di ogni sottocommissione è stata accompagnata anche la nomina del comitato di vigilanza. Peraltro nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla necessità della nomina del comitato di vigilanza, stante il carattere unitario della procedura concorsuale, come confermato nello stesso Decreto Direttoriale di nomina delle sottocommissioni ove viene dichiarato, all'art. 4 che “*fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso le sottocommissioni esaminatrici sono insediate in più regioni*”. Qualora venisse

acclarata la sussistenza del surriferito vizio, la conseguenza non potrebbe essere che quella della caducazione dell'intera procedura concorsuale.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere "unica" tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che *"la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"*. Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'U.S.R. della Sardegna, a seguito di un'ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l'espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più efficace essendo venuti a conoscenza dei "quadri di riferimento" in base ai quali le prove sarebbero state corrette. Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera. Avendo

avuto a disposizione quasi due mesi in più rispetto a tutti gli altri candidati, fra cui va ricompresa anche parte ricorrente, coloro i quali hanno svolto le prove in Sardegna si sono inevitabilmente collocati in una posizione di vantaggio ingiustificata rispetto a tutti gli altri. Tale vantaggio emerge in tutta la sua evidenza se si considera che i quadri di riferimento pubblicati per la prova del 18 ottobre così come le indicazioni bibliografiche per le prove in lingua straniera, erano identici a quelli pubblicati in vista della prova espletata dai candidati della regione Sardegna. Ingiustificatamente, quindi, una situazione che doveva essere trattata nella medesima maniera, conducendo ad un rinvio complessivo della prova e non geograficamente limitato, ha condotto ad un'evidente disparità di trattamento.

Com'è noto, *“la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile solo nel caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato”* (T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, 17 maggio 2018). Nella specie ci troviamo certamente in una situazione di palese disparità di trattamento giacché situazioni identiche (svolgimento di una prova di concorso) sono state trattate in modo diseguale: parte ricorrente ha potuto prendere contezza del quadro di riferimento e delle indicazioni bibliografiche solo il giorno antecedente la prova, i candidati della regione Sardegna, invece, hanno usufruito di quasi 60 giorni in più.

In questo quadro l'azione dell'amministrazione, dovendo essere ispirata al principio di *par condicio* fra i candidati, avrebbe dovuto determinare un rinvio generale e non limitato solo ad alcuni candidati che, per mera casualità, dovevano espletare la prova in una specifica città. Pare, quindi, che fra le preminenti ragioni di *par condicio* dei candidati e quelle di speditezza della procedura concorsuale, l'amministrazione abbia dato prevalenza alle seconde, con buona pace di quei principi di imparzialità che devono, invece, ispirare

ogni procedura selettiva.

Chiaramente le medesime argomentazioni valgono anche per la prova suppletiva svolta a Roma sempre il 13 dicembre 2018 per i candidati ammessi con provvedimenti giurisdizionali.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

Il Ministero non ha ancora evaso la specifica istanza d'accesso agli atti avanzata dalla ricorrente e già in atti, ignorando anche i molteplici solleciti notificati successivamente. La condotta serbata dal MIUR viola il principio di trasparenza dell'attività amministrativa definito, dal d.lgs. n. 33 del 2013 all'art. 1, commi 15 e 16, quale *“livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”*, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa, a *“concorsi e prove selettive per assunzione di personale”*.

D'altra parte, come da univoca giurisprudenza di questa Sezione sul punto, il carattere informatico dei file richiesti e del relativo algoritmo non sono elementi idonei a giustificare il mancato accoglimento della relativa richiesta avanzata da parte ricorrente (T.A.R. Lazio, sent. del 6 giugno 2019, n. 7333). Codesto On.le Collegio, inoltre, si è già pronunciato sul punto ritenendo necessaria, ai fini della decisione di un contenzioso avente lo stesso oggetto del presente, l'acquisizione dei medesimi atti richiesti dalla ricorrente (T.A.R. Lazio, ord. 11 settembre 2019, n. 10866).

Considerate le censure prospettate *ut supra*, oltre che nell'atto introduttivo del presente giudizio, la mancata ostensione documentale cagiona un pregiudizio concreto ed imminente a danno della ricorrente in quanto limita la possibilità di verificare eventuali malfunzionamenti del codice sorgente, dell'algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte dal concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e del programma utilizzato in occasione della prova svolta in data 18.10.2018.

Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti:

1. “Log di sessione” relativi alla prova della Sig.ra Gregorini Raffaella nell’ambito del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017;
2. tabulati comprovanti gli accessi informatici al software assegnato a parte ricorrente durante il giorno della prova;
3. il backup della prova che ha esportato il tecnico a fine prova;
4. gli elementi tecnici per la valutazione del software applicativo utilizzato ai fini della formazione del documento informatico;
5. la certificazione di qualità del programma;
6. l’indicazione e qualità dei sistemi e supporti di memorizzazione utilizzati;
7. chiarimenti in merito ai sistemi di conservazione dei “log di sistema”;
8. indicazione e qualità dei protocolli di sicurezza informatica adottati nei laboratori e nelle aule allestite per l’espletamento della prova in oggetto;
9. i codici sorgente del software utilizzato per la prova in oggetto;
10. le qualità e funzionalità dei pulsanti “anteprima”, “salva e/o conferma – procedi” o “taglia-copia-incolla”;
11. ogni altro elemento utile alla verifica e/o valutazione dei sistemi informatici utilizzati nell’ambito della prova, nonché della loro affidabilità e capacità di memorizzare gli svolgimenti delle prove dei candidati, anche considerando la possibilità di errori nel salvataggio automatico e/o manuale e la relativa memorizzazione e accessibilità;
12. nominativo ed indirizzo del soggetto che l’Amministrazione riterrà eventuale contro interessato e/o cointeressato nella procedura concorsuale in oggetto.

*

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale Voglia annullare i provvedimenti impugnati,

meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, la partecipazione di parte ricorrente alla successiva prova orale mediante predisposizione di prove suppletive, anche tramite riesame, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, l'annullamento dell'intera prova concorsuale.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 28 ottobre 2020.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE
PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti